




# Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Udine

Area 1 - Ordine e Sicurezza Pubblica

Fasc. 118/2006/Area I

Prot. n.

Prefettura Udine
Prot. Uscita del 24/10/2011
Numero: <b>0054244</b>
Classifica: 036.22




Il Prefetto

PREMESSO che, il Sig. *Antonio Pulin*, nato a Milano il 26 gennaio 1960, residente a Udine, Via Fiore dei Liberi n. 7, cittadino italiano, Cod.Fisc. PLNNTN60A26F205A è in possesso delle autorizzazioni di polizia qui di seguito elencate:

- Autorizzazione n. 3390/31320/PS del 25/11/1999 rilasciata dal Prefetto di Udine ex art. 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per svolgere investigazioni, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati, in qualità di titolare della ditta "APTEL s.n.c. di Pulin Antonio e C." con sede in Udine, Via Licinio n. 2, integrata con autorizzazione n. 2805/31320/ps del 2 giugno 2000 per svolgere servizi di *antitaccheggio di tipo investigativo*;
- Autorizzazione n. 3390/31320/PS del 25/11/1999 rilasciata dal Prefetto di Udine ai sensi degli artt. 38 e 222 del d.l.vo 28 luglio 1989, n. 271, recante "norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale" che ha introdotto nel nostro ordinamento la previsione di un'attività investigativa specificamente tesa alla ricerca e alla individuazione di elementi di prova da far valere nel contesto nel nuovo processo penale, svolta su incarico del difensore della parte interessata;
- Autorizzazione n. 17655 del 9/9/2008 rilasciata dal Prefetto di Gorizia ex art. 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per svolgere investigazioni, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati, ex artt. 38 e 222 del d.l.vo 28 luglio 1989, n. 271 nonché per svolgere "antitaccheggio investigativo";
- Autorizzazione n. 31307/22307/Area I del 27/11/2006 rilasciata dal Prefetto di Pordenone ex art. ex art. 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per svolgere investigazioni, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati, ex artt. 38 e 222 del d.l.vo 28 luglio 1989, n. 271 nonché per svolgere "antitaccheggio investigativo";

VISTA l'istanza datata 12 novembre 2010 con cui il predetto, in aderenza alle recenti modifiche apportate alle disposizioni del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, in particolare per quanto disposto dall'art. 257 del R.D. 635/40 recante "Regolamento di esecuzione dal T.U.L.P.S." e dall'art. 8, c. 4 del D.M. 1 dicembre 2010, n. 269, (gli istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto ad operare in diverse province sulla scorta di autorizzazioni, ai sensi dell'art. 134 del T.U.L.P.S., debbono unificare le attività in un'unica licenza rilasciata dal Prefetto della provincia ove l'istituto ha eletto la sede principale) ha chiesto l'unificazione delle autorizzazioni di polizia richiamate al precedente capoverso con l'emissione di un unico provvedimento amministrativo in capo alla Prefettura di Udine, quale sede principale in cui verrà accentrata la direzione unitaria dell'istituto di investigazioni private "APTEL s.n.c. di Pulin Antonio & C.";

CONSIDERATO che per gli istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali non si tratta di unificare le licenze, attesa la portata nazionale che ora riveste tale autorizzazione, ma di procedere, una volta che il titolare abbia individuato la sede principale, alla revoca delle altre autorizzazioni assentite;

TENUTO CONTO di quanto stabilisce l'art. 8 del T.U. delle leggi di P.S. e delle direttive ministeriali che dispongono che per gli istituti di vigilanza e di investigazioni private, soltanto le persone fisiche investite dei poteri di legale rappresentanza possono considerarsi legittimate ad ottenere l'autorizzazione ex art. 134 T.U.L.P.S. ovvero sia il soggetto (o i soggetti) investiti di tutti i poteri di direzione e gestione dell'attività e, quindi, dei pieni poteri di rappresentanza dell'ente verso l'esterno;

ACCERTATO che il Sig. *Antonio Pulin* è investito dei pieni poteri di rappresentanza della Ditta citata, nei termini richiesti dalle norme in vigore; ACCERTATO, inoltre, che il Sig. *Antonio Pulin* è in possesso dei requisiti soggettivi, non è incorso nell'ipotesi di cui all'art. 10 della legge n. 575/1965, ed è in possesso della "capacità tecnica" per l'espletamento dei servizi che andrà ad esercitare (art. 136 R.D. 773/1931);

